Congregazione per i Vescovi
Decreto di erezione dell'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney"
18 gennaio 2002
AAS 94 (2002) 305-308

Il bene delle anime è la suprema legge e il fine stesso della Chiesa• che Dio ha voluto per salvare gli uomini nell'unità del popolo della nuova alleanza costituito nel suo sangue; Cristo Gesù ha dato, infatti, la vita per fare di tutti gli uomini una sola famiglia (cf. Gv. 11,52) di cui la Chiesa è per tutti e per i singoli il sacramento visibile dell'unità salvifica (cf. LG 9).

Nell'accogliere nella piena comunione della Chiesa cattolica i membri dell'Unione San Giovanni Maria Vianney di Campos in Brasile, il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, con la lettera "Ecclesiae Unitas" del 25 dicembre 2001, ha voluto riconoscere giuridicamente la peculiarità dell'Unione San Giovanni Maria Vianney, dandone un'adeguata forma giuridica mediante la costituzione di una Amministrazione Apostolica di carattere personale limitata al territorio della diocesi di Campos in Brasile, affinchè i membri inseriti organicamente nel corpo della Chiesa cattolica possano collaborare in comunione con il Successore di Pietro, alla diffusione del Vangelo.

I.– Per speciale mandato del Santo Padre, con il I presente Decreto della Congregazione per i Vescovi, si erige l'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria Vianney" limitata al territorio della diocesi di Campos in Brasile, giuridicamente equiparata alle diocesi e direttamente dipendente dalla Santa Sede.

Testo ufficiale latino.

Venendo incontro ad una concreta necessità pastorale (reinserire nella piena comunione ecclesiale un gruppo di fedeli della diocesi brasiliana di Campos, allontanato da Roma in occasione dello scisma provocato da mons. Lefebvre, nel 1988), la Santa Sede ha provveduto a configurare in modo personale una delle circoscrizioni elencate nel can. 368 CIC, seguendo una possibilità già prevista dal can. 372 § 2 CIC. Sorge così una amministrazione apostolica personale, avente le caratteristiche generali descritte nel can. 371 § 2 CIC per le amministrazioni apostoliche, costituita autonomamente ma circoscritta entro l'ambito territoriale della diocesi di Campos. Si tratta, quindi, di una giurisdizione vicaria del Sommo Pontefice e, di conseguenza, la potestà ordinaria propria sulla nuova circoscrizione personale, ai sensi del can. 131 CIC, risiede nel Papa. Va anche rilevato che, a differenza delle circoscrizioni di missione considerate nel § 1 dello stesso can. 371 CIC, la figura dell'amministrazione apostolica può essere attuata sia per i territori di missione che per quelli della giurisdizione ordinaria, dipendenti dalla Congr. per i Vescovi, com'è il caso del Brasile. Dal punto di vista redazionale, il presente decreto appare chiaramente ispirato alla cost.ap. *Spirituali militum curae* **[31]**.

Testo e Bibliografia: gli stessi che per i documenti precedenti.

I. Alla Santa Sede corrisponde l'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche di tipo episcopale (can. 373 CIC), si tratti di Chiese particolari, nel senso teologico proprio, o di circoscrizioni ecclesiastiche complementari, com'è il presente caso. Alla nuova circoscrizione è di applicazione il regime giuridico delle diocesi (equiparazione giuridica), pur non essendo teologicamente una Chiesa particolare, come emerge da diversi articoli del presente decreto (cfr. nn. V, VIII.1, IX). La giurisdizione dell'amministratore apostolico è tuttavia delimitata dal territorio della diocesi di Campos, al di là dell'uso che se ne faccia nei termini del can. 136 CIC. Ai sensi del can. 371 § 2 CIC, l'amministrazione apostolica è direttamente soggetta alla Santa Sede (logica conseguenza anche della natura vicaria della potestà dell'amministratore), e non fa parte della rispettiva provincia ecclesiastica (vid. art. IV). Altre amministrazioni apostoliche sono state erette per costituzione apostolica (vid., per es., AAS 83 [1991] 545-547): nella presente ipotesi la Congr. per i Vescovi agisce per mandato speciale (una delega) del Santo Padre (cfr. art. 18 **[9]**, 125 **[11]**).

II.– L'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria [II] Vianney" è retta dalle norme del diritto universale e dal presente Decreto e dipende dalla Congregazione per i Vescovi e dagli altri Dicasteri della Curia Romana, per la competenza della loro materia.

III.– All'Amministrazione Apostolica è concessa [III] la facoltà di celebrare l'Eucaristia, gli altri sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo il Rito Romano e la disciplina liturgica codificati dal Pontefice San Pio V, con gli adattamenti introdotti dai suoi successori fino al Beato Giovanni XXIII.

IV.– L'Amministrazione apostolica personale "San Giovanni Maria [IV] Vianney" e affidata alla cura pastorale di un Amministratore Apostolico, quale suo Ordinario proprio, nominato dal Romano Pontefice secondo le norme del diritto universale.

V.– La potestà è: [V]

– *personale*, così che può essere esercitata verso le persone che fanno parte dell'Amministrazione apostolica;

– *ordinaria*, tanto nel foro esterno quanto in quello interno;

– *cumulativa* con quella del Vescovo diocesano della diocesi di Campos in Brasile, poiché le persone appartenenti all'Amministrazione apostolica sono contemporaneamente fedeli della Chiesa particolare di Campos.

VI.– § 1 I presbiteri ed i diaconi, fino ad ora appartenenti [VI] all'Unione "San Giovanni Maria Vianney", sono incardinati nell'Amministrazione apostolica personale. Formano il Presbiterio dell'Amministrazione i presbiteri incardinati. I chierici appartengono a tutti gli effetti

---

II. Il regime giuridico risulta analogo a quello già presente in altre circoscrizioni personali (vedi art. I **[31]**, 2-3 **[32]**, II **[34]**. Come circoscrizione ecclesiastica dipende direttamente dalla Congr. per i Vescovi (cfr. art. 75 **[9]**) e si rapporta direttamente con gli altri dicasteri della Curia romana. C'è anche da rilevare l'inesistenza di rapporto strutturale tra l'amministrazione apostolica e la Pont. Com. *Ecclesiae Dei* (cfr. **[13]**, **[14]**).

III. La norma provvede direttamente alla necessità pastorale che ha motivato l'erezione di questa amministrazione apostolica personale, stabilendo in materia liturgica un regime speciale, con eventuale deroga di norme codiciali (cfr. can. 2 CIC). Il testo di questa norma amplifica lievemente i termini della lettera "*Ecclesiae Unitas*" del 25 dicembre 2001.

IV. L'amministratore apostolico governa la circoscrizione a nome del Santo Padre (can. 371 § 2 CIC), il quale risulta, dunque, il "pastore proprio" di questi fedeli, mentre l'amministratore apostolico è un suo vicario. La designazione dell'amministratore apostolico avviene secondo le regole generali dei can. 377 ss CIC (cfr. **[49]**). In data 28 giugno 2002 è stato nominato dalla Santa Sede un amministratore apostolico coadiutore, in normale applicazione a questo ufficio pastorale episcopale dei can. 403 ss. CIC.

V. Questo art. –simile all'art. IV **[31]**– definisce la natura della potestà dell'amministratore: si tratta di una potestà personale, ordinaria e cumulativa con il vescovo diocesano di Campos. Inoltre, la potestà dell'amministratore è, per definizione, una potestà vicaria –non propria (cfr. can. 131 CIC)– del Sommo Pontefice (cfr. can. 372 § 2 CIC). Il carattere personale della giurisdizione non impedisce comunque che sia il territorio della diocesi di Campos a delimitare l'ambito di questa giurisdizione personale –come, ad es., accade con gli ordinariati militari delimitati dal rispettivo territorio nazionale–, o che la giurisdizione dell'amministratore apostolico venga esercitata nel luogo del proprio seminario (art. VII § 1) o delle parrocchie personali erette (art. VIII § 1), con la condizione, in detti luoghi, di "ordinario del luogo" di cui al can. 134 § 2 CIC. La natura cumulativa della potestà dell'amministratore pone la questione, comune alle circoscrizioni personali (cfr. art. IV.3 **[31]**, art. III **[34]**), del concorso della giurisdizione di vari pastori sugli stessi fedeli e della necessità dell'opportuno coordinamento pastorale ispirato alle regole della collegialità episcopale.

VI. L'amministrazione apostolica conta su un proprio presbiterio di sacerdoti secolari in essa incardinati: in questo caso si segue in tutto la disciplina comune del clero stabilita nei can. 265 ss. CIC. Per i sacerdoti già facenti parte della Unione la norma del § 1 è costitutiva; per i restanti sacerdoti questo articolo si limita a segnalare che il regime giuridico da seguire è quello comune del CIC. Va anche rilevato che sul clero la giurisdizione dell'amministratore apostolico non è cumulativa –come nel caso dei fedeli laici–, ma piena: uguale a quella di qualunque ordinario rispetto ai propri sacerdoti.

al clero secolare, pertanto, coltiveranno rapporti di stretta unità con il presbiterio diocesano dì Campos.

§ 2 L'incardinazione dei chierici sarà regolata dalle norme del diritto universale.

VII.– § l L'Amministratore apostolico [VII] potrà avere, con l'approvazione della Santa Sede, un proprio Seminario per la formazione dei candidati al presbiterato e potrà promuoverli ai sacri Ordini.

§ 2 L'Amministratore Apostolico potrà erigere nell'Amministrazione, con l'approvazione della Santa Sede, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, e promuovere agli ordini i candidati appartenenti ad essi, secondo !e disposizioni del diritto universale.

VIII.– § 1 L'Amministratore Apostolico, a norma di [VIII] legge e sentito íl Vescovo diocesano di Campos, potrà erigere parrocchie personali per la cura pastorale dei fedeli dell'Amministrazione apostolica.

§ 2 I presbiteri che saranno nominati parroci avranno gli stessi diritti e doveri sanciti dal diritto universale, cumulativamente con quelli dei parroci del territorio.

IX.– § 1 I fedeli laici, fino ad ora appartenenti [IX] all'Unione San Giovanni Maria Vianney, diventano appartenenti alla nuova circoscrizione ecclesiastica. Coloro che riconoscendosi con le peculiarità dell'Amministrazione apostolica personale, chiederanno di appartenere ad essa, dovranno manifestare per iscritto il loro desiderio ed essere iscritti in un apposito registro, da conservare presso la sede dell'Amministrazione apostolica.

§ 2 In tale registro, saranno iscritti anche i laici che attualmente appartengono alla Amministrazione apostolica e coloro che in essa vengono battezzati.

X.– §1 L' Amministrazione apostolica personale [X] costituirà un Consiglio di governo, formato da almeno sei sacerdoti al quale competerà svolgere le mansioni attribuite dal diritto universale al Consiglio Presbiterale e al Collegio dei Consultori, i cui Statuti saranno approvati

---

VII. Come nel caso degli ordinariati militari (cfr. art. VI § 3 **[31]**) la Santa Sede ha voluto riservarsi il diritto di approvare l'erezione del seminario: in altre circoscrizioni personali questa facoltà è stata lasciata al rispettivo prelato (cfr. can. 295 § 1 CIC). Il § 2 risponde alla specifica caratteristica di questa circoscrizione (cfr. n. 4 **[14]**), riconoscendo il diritto di erigere istituti e società di diritto diocesano (cfr. can. 579, art. 106 **[9]**), ed eventualmente di promuovere i membri i sacri ordini secondo il can. 1010 CIC.

VIII. Il parere del § 1 non è vincolante (per un criterio diverso, vid. n. II **[38]**). Da rilevare che questo art. parla di parrocchie personali in senso stretto, secondo il can. 518 CIC, con annesse tutte le funzione specifiche del can. 530 CIC, anche se il ministero del parroco personale e o quello del domicilio sono cumulativi. Non si tratta, invece, di una semplice equiparazione giuridica con le funzioni del parroco, come invece avviene col n. VII **[31]**. Per l'erezione di parrocchie e la designazione dei titolari degli uffici parrocchiali, vedi quanto si dice ai documenti **[82]** e ss.

IX. L'incorporazione dei fedeli laici all'amministrazione apostolica, con la conseguente costituzione del rapporto di gerarchia con l'autorità di cui all'art. IV, avviene per atto spontaneo di volontà, mediante domanda scritta di iscrizione nel registro della circoscrizione personale: in questo modo il rapporto di gerarchia diventa certo e stabile (per casi analoghi vedi III **[34]**, I.c **[35]**, **[39]**). Benché la norma non lo dica, è anche possibile recedere da questa decisione e separarsi dall'amministrazione apostolica venendo cancellato dal registro. L'incorporazione per atto di volontà a questa circoscrizione –analoga per certi versi alla convenzione di cui al can. 296 CIC–, pone in rilievo che questa concreta amministrazione apostolica –diversamente dalle altre amministrazioni– non gode della condizione teologica di Chiesa particolare, nelle quali è il solo battesimo ad incorporare irreversibilmente all'unica Chiesa di Cristo (cfr. 9 **[26]**, **[27]**): Di conseguenza, va affermato che i fedeli che vengono battezzati nelle parrocchie personali dell'amministrazione apostolica appartengono ad essa solo mediante l'atto di iscrizione, mentre in forza dello stesso battesimo essi appartengono alla diocesi territoriale di Campos.

X. Nella costituzione di strutture di partecipazione di presbiteri si segue il criterio codiciale dei can. 495 § e 502 § 4 CIC per i territori di missione (cfr. **[71]** a **[74]**). Rispetto al § 2, come si sa, il can. 511 CIC prevede la costituzione del consiglio pastorale come facoltativa (cfr. **[75]**, **[76]**, **[96]**).

dall'Amministratore Apostolico. Tale Consiglio non cesserà con le sede vacante dell'Amministrazione Apostolica.

§ 2 L' Amministratore Apostolico potrà costituire il Consiglio Pastoral dell'Amministrazione Apostolica personale.

XI.– L'Amministratore apostolico, ogni cinque XI anni, si recherà a Roma per la visita *"ad limina apostolorum* " e presenterà al Sommo Pontefice, attraverso la Congregazione per i Vescovi la relazione sullo stato dell'Amministrazione apostolica personale.

XII.– Circa le cause giudiziali nell'ambito XII dell'Amministrazione apostolica il tribunale competente sarà quello della diocesi di Campos, a meno che l'Amministratore Apostolico eriga un proprio Tribunale, nel cui caso dovrà, con l'approvazione della Sede Apostolica, designare stabilmente il Tribunale di seconda istanza.

XIII.– La sede dell'Amministrazione è posta XIII nella città di Campos ed avrà come Chiesa principale la chiesa dell'Immacolato Cuore di Nostra Signora del Rosario di Fatima.

Roma, dalla sede della Congregazione per i Vescovi il 18 Gennaio 2002.

XI. Cfr. can. 400 CIC.; per altre circoscrizioni personali, vedi art. XII **[31]**, art. VI **[34]**; per le norme attuative, vedi **[56]**, **[57]**. Il ruolo della Congr. per i Vescovi viene indicato nell'art. 81 **[9]**.

XII. La norma attribuisce al tribunale diocesano di Campos giurisdizione nelle cause giudiziarie –non solo in quelle di natura matrimoniale– dell'amministrazione apostolica, con la riserva però di costituire un proprio tribunale conforme alle norme del diritto universale: cfr. can. 1419, 1438, 2º CIC. Per il caso di altre circoscrizioni personali, cfr. XIV **[31]**, 40 § 1 **[60]**.

XIII. La designazione della sede e della chiesa principale è regola comune nei documenti erettivi di circoscrizioni ecclesiastiche: cfr. **[29]**, **[40]**, **[41]**. Nel caso di circoscrizioni personali, vedi art. 15 **[32]**, VII **[34]**.